

N. 3229

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1998

Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti
contro la pubblica amministrazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	20
Capo I – Norme per l'accertamento della situazione economica dei titolari di funzioni politiche e amministrative ..	»	20
Capo II – Pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione	»	30
Capo III – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione	»	32
Capo IV – Misure di prevenzione nei confronti degli imputati di delitti contro la pubblica amministrazione	»	35
Capo V – Procedimenti disciplinari	»	38
Capo VI – Disposizioni processuali	»	43

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si presenta all'esame del Senato, appresta una serie di misure che dovrebbero tendere a prevenire e in qualche misura a contenere il fenomeno della corruzione.

1. Questa espressione, nel suo significato letterale, fa riferimento a quello specifico reato che nel codice penale assume appunto, anche se con riguardo a molteplici fattispecie, il nome di corruzione; ma è evidente che, ai fini che qui interessano, il termine viene usato come una *sineddoche*, per indicare cioè una parte per il tutto, posto che le condotte che questo come altri disegni di legge si propongono di prevenire sono tutte quelle che, al di là delle classificazioni penalistiche, implicano l'abuso di un potere, di solito per ragione di venalità.

In questa più ampia accezione, il fenomeno comprende una pluralità di reati che, se di solito si concretano nell'abuso di un potere pubblico, possono anche rappresentare la deviazione della gestione corretta di un rapporto privato e che sovente richiedono comportamenti preparatori, di vario tipo e con frequenza anch'essi delittuosi.

Con questa portata, l'intervento si impone, nella logica del resto che il Parlamento ha fatto da tempo propria in più occasioni e in più sedi, perchè, se è vero che la corruzione, intesa nel senso ampio di cui si è detto, è stata sempre presente in tutti i tempi e sotto tutte le latitudini, è anche incontestabile che in Italia negli ultimi anni ha assunto dimensioni sconosciute al passato, anche se la relativa crescita non può forse essere valutata in termini assoluti, essendo verosimile che almeno una parte, probabilmente naturale, del fenomeno era in precedenza sommersa ed è venuta alla luce solo dal 1992 in poi, per cause su cui è qui inutile soffermarsi.

Alcuni dati bastano a dimostrarlo. I delitti di peculato denunciati erano circa 450 all'anno fino al 1989, mentre sono più di 1000 all'anno dal 1991, e a partire da quest'anno i condannati sono circa 300 all'anno, quando furono solo 57 nel 1989.

Allo stesso modo, per la concussione, si passa dai 100 casi denunciati del 1989 ai 750 degli anni successivi al 1992, così come i condannati, che furono solo 14 nel 1988, sono stati 248 nel 1995. Altrettanto vistoso è stato l'aumento degli episodi di omissione e rifiuto di atti di ufficio, e di abuso di ufficio.

Ma se i dati relativi a queste ultime fattispecie possono creare equivoci, in vista delle modifiche legislative che hanno subito negli anni recenti e anche delle interpretazioni oscillanti e non sempre coerenti a cui hanno dato luogo, non si presta invece a dubbi il fatto che, per la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, i processi iniziati erano meno di 100 fino al 1991 e sono più di 400 all'anno dal 1993 e che i condannati furono appena 12 nel 1988 e sono stati 258 nel 1995.

Al di là del numero degli episodi accertati, che peraltro è certamente di gran lunga inferiore a quello tuttora sommerso, la vera novità è comunque costituita dal fatto che le inchieste giudiziarie condotte da magistrati intelligenti e coraggiosi (a cui dovrebbe andare la gratitudine imperitura dell'intera nazione e va comunque quella di chi scrive) hanno svelato che il ricorso alla corruzione, alle illecite malversazioni e agli indebiti finanziamenti è diventata una regola generale. Come esattamente è scritto nel rapporto del Comitato di studio nominato dal Presidente della Camera dei deputati, la «morfologia della corruzione è caratterizzata dal carattere collettivo, piuttosto che in-

dividuale, di comportamenti devianti, che costituiscono fatti seriali, non isolati».

È proprio questa circostanza la prima e forse la più importante ragione che impone un intervento diretto a riportare la corruzione, in tutte le sue forme, nei limiti fisiologici, dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. E ciò bisogna fare, non tanto o non solo per motivi etici, ma soprattutto perchè - come bene ha chiarito Gherardo Colombo nelle sue dichiarazioni alla 1^a Commissione del Senato - «la corruzione in generale... riguarda anche la funzionalità, l'efficienza e l'economia», in quanto «più un sistema è corrotto e meno è efficiente e funzionante, più un sistema è corrotto e più costa». Ed infatti, sempre per dirla con Colombo, «nel momento in cui si è iniziato a indagare in certi settori, i costi in quello stesso settore sono calati a picco»; e ciò perchè se le tangenti che venivano pagate sono state di «qualche migliaio di miliardi di lire all'anno» a questa voce si devono aggiungere «la qualità delle prestazioni, la lievitazione dei costi e anche l'indirizzo della spesa, perchè qualche volta sono state... costruite opere che forse non servivano, così come tante altre volte sono state costruite opere che non si è neanche pensato di concludere, tanto si sapeva che non sarebbero servite». Insomma, per concludere sul punto con le parole di Colombo, «l'importo dei danni provocati dalla corruzione è immenso» e dunque «combattere la corruzione vuol dire sottoporre i cittadini a una minore imposizione fiscale».

Se questa è la realtà, la prevenzione della corruzione intesa in senso ampio appare oggi uno degli impegni prioritari del Parlamento e del Governo, se la politica vuole davvero, come tutti dicono, riacquistare il suo primato. Senza dubbio in questi anni la classe politica e dirigente del Paese si è profondamente rinnovata, ma non si è fatto tutto ciò che si doveva e non si può dunque credibilmente denunciare e magari mettere sotto accusa istituzioni e apparati, se la politica non riesce a favorire, con l'adempimento dei propri doveri, il rispetto da parte

di tutti dei loro obblighi e la consapevolezza dei limiti in cui gli organismi pubblici, le categorie e i singoli sono legittimati ad agire.

Per restare al settore che qui interessa, la politica può riacquistare il suo primato solo se batte la regola che chi ruba continua a trovare mille difensori e chi è onesto rimane tuttora in strettissima minoranza. Può farlo, con interventi che servano a risanare almeno in parte le amministrazioni centrali e periferiche dalle abitudini di sopraffazione, di inerzia, di indifferenza verso i bisogni della collettività che ancora le caratterizzano e che troppo spesso sono accompagnate o addirittura motivate da ragioni di venalità. Può farlo, con un impegno che affianchi l'attività della magistratura, sollevandola da compiti che non può assolvere e facilitandole il lavoro che invece le è proprio. I fatti, e soprattutto lo scarto tra la mole dell'attività della magistratura e i risultati raggiunti, dimostrano che quello giudiziario non può essere di per sé e da solo uno strumento valido e sufficiente per avere la meglio su una realtà complessa e di sistema quale è risultato il fenomeno della corruzione. Per sua natura, la giustizia può occuparsi con successo, in funzione repressiva e anche preventiva, di fatti determinati e circoscritti, che siano individuati come devianze rispetto alle normali dinamiche sociali e istituzionali; non può invece inseguire fenomeni che hanno contorni labili e multiformi e ramificazioni difficilmente esplorabili e che per di più si giovano, per le ragioni più diverse, del favore o delle connivenze dell'ambiente e di centri del potere istituzionale e politico.

Sono nati da questo equivoco anche gli sconfinamenti dal proprio ruolo tante volte rimproverati alla magistratura: ma la politica, se intende impedirli e ristabilire un equilibrio corretto tra i poteri dello Stato, non può evidentemente rispondere con atteggiamenti dello stesso tipo; deve invece prendere misure generali che servano a prevenire nei limiti del possibile i fattori di de-

generazione esistenti nella società, come è appunto quello della corruzione, per evitare che i magistrati siano visti dai cittadini come gli unici, insostituibili soggetti capaci di combatterli e per fare in modo invece che i magistrati possano e debbano intervenire soltanto quando le regole, generalmente rispettate, della correttezza e dell'imparzialità nel segno del buongoverno, siano violate da singoli individui e per fatti circoscritti.

2. Ovviamente, se si vogliono raggiungere gli scopi accennati e anzitutto se si vuole che la politica riacquisti il suo primato, è in primo luogo indispensabile ed anzi preliminare l'impegno della classe politica a rifuggire dalle antiche tentazioni di occupare gli spazi che l'ordinamento riserva ai vari organismi istituzionali e ad evitare ogni confusione con le attività d'impresa e di gestione. Con questa premessa, d'altra parte, non si può che convenire, per ciò che qui interessa, con la Commissione di studio istituita dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, quando sostiene, nella relazione finale del suo presidente, professor Gustavo Minervini, come «la ristrutturazione e il rilancio dell'Amministrazione, la sua riconduzione a un accettabile livello di efficienza, sia il fondamentale strumento di prevenzione dei comportamenti illeciti ed illegittimi dei pubblici funzionari», che quindi «i rimedi per ridurre e superare le patologie vanno ricercati non soltanto nelle leggi, ma anche e soprattutto nei provvedimenti attuativi di norme e in interventi concreti di amministrazione diretti a prevenire illeciti», con la conseguenza che in questa logica «il bisogno di nuove leggi si presenta come residuale» e che in particolare sarebbe «una via errata e inutile» quella «di andare alla ricerca di una legge generale anti-corruzione, che si incentri quasi esclusivamente sul controllo dei funzionari».

È tuttavia innegabile, come del resto la stessa relazione Minervini non nega, che una normativa anticorruzione può raggiungere apprezzabili risultati nelle direzioni

che si sono prima accennate. A questo scopo, per essere efficace fino in fondo, la legge dovrebbe disciplinare tutti i settori in cui la corruzione si è manifestata in questi anni, come sono, tra i principali, quelli concernenti i contratti di appalto e di fornitura, gli strumenti urbanistici e le concessioni edilizie, i finanziamenti alle imprese, le assunzioni, la sanità, il finanziamento dei partiti politici, i contratti fiscali; dovrebbe però disciplinare anche altri aspetti, per liberare la politica da inammissibili confusioni e condizionamenti, come sono ad esempio quelli relativi ai conflitti di interesse, al regime della incompatibilità, alla disciplina delle nomine politiche e delle attività delle *lobbies*. È però evidente come non sia nemmeno immaginabile che un intervento di così ampio contenuto possa divenire oggetto di un unico provvedimento legislativo. Basta infatti pensare che molte o alcune delle materie accennate hanno riguardo ad aspetti che nulla hanno a che fare con la corruzione, per comprendere come non sarebbe possibile racchiuderle, insieme ad altre, in un solo contenitore; così è ad esempio sicuramente per la materia della sanità, mentre per altre, come quella degli appalti e delle forniture, che pure si riferisce al settore in cui maggiore è stato il peso della corruzione, è consigliabile, o meglio indispensabile, una disciplina separata, data la sua estrema e articolata complessità; anche se ovviamente si dovrà sempre tener conto, nel predisporla, della necessità di ovviare, come già in parte si è fatto e si deve continuare a fare, a quegli inconvenienti che hanno distorto gli accennati strumenti contrattuali a fini corruttivi.

D'altra parte, sarebbe del pari un errore quello di adottare sul tema anticorruzione una serie distinta e più o meno ampia di separati interventi legislativi. Si correrebbe così il rischio di incorrere in antinomie o contraddizioni; ma soprattutto potrebbe non essere chiaro che tutti i provvedimenti hanno la stessa e primaria finalità di prevenire la corruzione, con la

conseguenza di potere anche alimentare dubbi interpretativi e applicativi.

Nei fatti, è appunto questo il metodo che sta seguendo la Camera dei deputati, con l'approvazione frazionata nel tempo dei provvedimenti mano a mano proposti dalla Commissione speciale istituita al suo interno. Uno di essi è già da tempo all'esame della 1^a Commissione del Senato (atto Senato n. 3015) ed altri si apprestano a raggiungerlo, e perciò, nella logica accennata, sarebbe forse opportuno che in questo ramo del Parlamento vengano unificati ed esaminati congiuntamente. In effetti, come si è chiarito, se non è pensabile, per quanto si è detto, accorpate in un unico testo le materie che per qualche aspetto possono incidere sulla prevenzione della corruzione, e ciò anche in vista della maggiore efficacia che possono avere sul punto interventi amministrativi, sembra tuttavia migliore partito ricorrere sull'argomento a un testo legislativo unitario e organico; un corpo normativo cioè che, con una pluralità di misure, abbia in via primaria la finalità unica, anche se accompagnata eventualmente da effetti secondari o collaterali, di costituire un argine alla corruzione.

In questa prospettiva, si devono adottare misure dotate di capacità dissuasiva, per i titolari di funzioni pubbliche, a commettere fatti di corruzione.

Le misure devono essere riferite a coloro che esercitano funzioni parlamentari o di governo a livello nazionale, ai titolari di funzioni rappresentative o di decisione nelle regioni e negli enti locali di ogni tipo, ai dipendenti pubblici che occupano livelli particolari di responsabilità, o che siano destinati a svolgere compiti di gestione nelle pubbliche amministrazioni, ai dirigenti di tutti gli enti di nomina governativa, compresi quelli privati con capitali a cui concorre lo Stato, ai magistrati, ai docenti universitari, ai componenti degli organi di autogoverno delle varie magistrature.

In ogni caso, non si deve trattare di prescrizioni che comportino l'accertamento di fatti già avvenuti, che richiederebbero quin-

di soltanto interventi repressivi, bensì di richieste di adempimenti che rivelino, sulla base di concreti indizi, che possono essere compiuti e sono in via di preparazione o di esecuzione malversazioni di pubblico denaro o veri e propri episodi di corruzione e quindi permettano l'applicazione di sanzioni dirette a bloccarli. A queste misure debbono aggiungersi quelle intese a impedire, mediante provvedimenti disciplinari, la ripetizione di fatti già compiuti e quelle dirette a togliere ai soggetti prima indicati la disponibilità di denaro o beni di cui non sia giustificata la legittima provenienza e che dunque è facile presumere che possano essere reimpiegati in traffici illeciti.

Non si può infine mancare di avvertire che le stesse condanne penali, in particolare per i reati di corruzione, specie se opportunamente riformulati, oltre al valore repressivo, possono anche produrre per il futuro un effetto preventivo; così come si può convenire che una riforma semplice ma incisiva del codice di procedura penale può svolgere un'analoga funzione, se si riveli idonea a una definizione davvero celere dei processi.

Quelli indicati costituiscono ovviamente nient'altro che un'elencazione di alcuni dei mezzi utilizzabili per raggiungere, entro certi limiti, i fini di prevenzione che si intendono perseguire; conseguentemente è possibile eliminarne uno o più, oppure aggiungere altri; ma ciò che è certo è che tutti debbono essere strutturati secondo i criteri che si sono sommariamente indicati, in particolare con la previsione di sanzioni che colpiscano coloro che siano concretamente sospettati di futuri comportamenti illeciti nel settore che qui interessa, perchè solo così sarà possibile realizzare quella prevenzione del fenomeno della corruzione, che è necessario affiancare, per le ragioni dette, all'azione repressiva della magistratura. Infine, è appena il caso di precisare che i mezzi elencati o quelli analoghi che il legislatore riterrà in definitiva di adottare potranno produrre i risultati voluti in un pe-

riodo più o meno breve, ma che sarà tanto più breve quanto maggiori saranno la sollecitudine, il rigore e la tempestività con cui verranno applicati: essendo più che mai vero, anche con riguardo a una normativa come quella in questione, l'avvertimento della relazione del professor Minervini, secondo cui «i rimedi per ridurre e superare le patologie vanno ricercati soprattutto nei provvedimenti attuativi» delle norme vigenti.

3. Il disegno di legge che si propone si muove nella logica che si è delineata, e rappresenta uno sviluppo e un arricchimento del citato disegno di legge, atto Senato n. 3015, già approvato dalla Camera dei deputati; cosicchè sarebbe auspicabile, se i tempi lo permettessero e la Commissione competente lo ritenesse opportuno, che il progetto della Camera e quello qui presentato venissero esaminati congiuntamente, magari anche insieme all'altro, diretto allo stesso scopo, che è stato nel frattempo approvato dalla Camera (v. atto Senato n. 3285), in modo che, nel confronto delle diverse proposte, sia possibile ricavarne un provvedimento normativo quanto più possibile completo e che si riveli al massimo efficace per i fini che si propone.

Ad ogni modo, con i limiti di un semplice contributo all'attività normativa che è ormai in corso in Parlamento nel settore che interessa, il disegno di legge si divide in sei distinti Capi, articolati in norme che, pur inserendosi in settori diversi della legislazione, sono tutte dirette allo scopo, forse limitato ma, per quanto si è detto, in questo momento di estrema importanza, di disincentivare i delitti di corruzione e in genere quelli contro la pubblica amministrazione.

4. Nel Capo primo viene disciplinato l'accertamento della situazione economica dei parlamentari nazionali, dei membri del Governo, dei funzionari dell'amministrazione pubblica che abbiano funzioni elevate o di gestione, degli amministratori di enti pubblici, ovvero privati a prevalente partecipazione pubblica, dei magistrati, dei componenti elettivi degli organi di autogoverno

delle varie magistrature e dei docenti universitari. A queste categorie sono equiparati i consiglieri e gli amministratori delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, nonchè dei loro dipendenti, con la previsione, in un'apposita norma, dell'obbligo per rispettivi consigli di adeguare le regole per i soggetti suddetti ai principi fondamentali della presente legge.

Per tutte le categorie che si sono elencate è stato previsto l'adempimento di presentare, oltre che la dichiarazione dei redditi, un'analitica situazione patrimoniale, con l'indicazione puntuale di tutta una serie di elementi che sono rivelatori di ricchezza, nonchè, per i parlamentari, la dichiarazione, già prescritta dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale. Per impedire uno spreco inutile di energie e soprattutto per evitare la richiesta della documentazione a un numero eccessivo di persone, con la conseguenza di rendere impossibile un effettivo e efficace controllo, si è stabilito, così come aveva proposto il Comitato di studio nominato dal Presidente della Camera, il sorteggio annuale del 10 per cento dei dipendenti pubblici, con la limitazione soltanto ad essi, anche per i due anni successivi, dell'obbligo di presentare le prescritte dichiarazioni.

Inoltre, nella convinzione che l'istituzione di un apposito organismo per la raccolta e la verifica dei dati richiesti ai dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche appesantirebbe il sistema, con la creazione di una nuova, costosa e forse poco utile burocrazia, si è preferito affidare i compiti di raccolta delle dichiarazioni e le operazioni conseguenti ai servizi di controllo interno e ai nuclei di valutazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, oppure, per le amministrazioni con competenze speciali, ad autorità politiche di vertice che saranno individuate con apposito regola-

mento. È vero che non tutte le amministrazioni, che avrebbero dovuto farlo, hanno istituito i servizi di controllo e i nuclei di valutazione, ma è anche vero che il presente disegno di legge, se fosse approvato, potrebbe essere un incentivo a farlo e che comunque, in mancanza, potranno agire gli organi indicati dal regolamento ora citato. Si è infine sancito che il coniuge e i familiari conviventi con tutti i soggetti all'inizio elencati sono anche essi obbligati, con la previsione di una sanzione penale in caso di inadempienza, alla presentazione della dichiarazione dei redditi e di una analitica situazione patrimoniale.

Al di là comunque di queste prescrizioni, è importante sottolineare come gli obblighi di documentazione di cui si è detto sono del tutto identici, con le sole differenze imposte dalla diversità delle varie situazioni, per tutti i soggetti a cui fanno carico, e quindi tanto se essi sono titolari di funzioni politiche a livello centrale o periferico quanto se esercitano funzioni amministrative. La stessa parità di trattamento si trova peraltro alla base delle conseguenze derivanti dall'inadempienza reiterata degli obblighi imposti ai soggetti interessati, perchè per i titolari di funzioni politiche, per gli amministratori di enti pubblici e assimilati e per i componenti elettivi degli organi di autogoverno delle magistrature si stabilisce la decadenza dalla carica e per gli altri soggetti la risoluzione del rapporto di impiego. Questa sanzione è comminata all'esito di un procedimento disciplinare, mentre la decadenza dalla carica di funzioni parlamentari e di governo consegue a una verifica condotta, secondo le procedure dei propri regolamenti interni, dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica. La gravità della sanzione sancita per i titolari di funzioni politiche, come di quelle amministrative, è giustificata dal fatto che la mancata o incompleta presentazione della documentazione evidentemente impedirebbe o renderebbe più difficile la possibilità di controllo su

eventuali comportamenti illeciti degli interessati, mentre per i parlamentari trova un precedente nelle disposizioni che comportano la decadenza della carica per la violazione delle norme che disciplinano le campagne elettorali, tra cui appunto quella concernente l'obbligo di deposito della dichiarazione concernente le spese sostenute (articolo 15, commi 7 e 8, della legge n. 515 del 1993).

L'accennata parità di trattamento per tutte le categorie a cui si riferisce il disegno di legge si ripete, sostanzialmente immutata, per le operazioni di verifica sulla situazione economica dei soggetti interessati. Per tutti, si prevede l'accertamento di eventuali infedeltà delle dichiarazioni degli interessati rispetto al loro tenore di vita, con la conseguente applicazione delle sanzioni prima menzionate, sempre all'esito delle garanzie procedurali pure indicate, quando risulti accertata la mancanza ingiustificata della corrispondenza tra il tenore di vita degli interessati e i redditi dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

Il complesso delle disposizioni sommariamente riassunte sembra dunque realizzare gli obiettivi a cui si è visto che dovrebbe tendere una legge anticorruzione, portando d'altra parte al loro naturale e razionale compimento i principi già presenti nella legislazione dettata in precedenza, a cominciare dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, per finire a quelle più recenti, nella materia degli adempimenti patrimoniali di coloro che ricoprono cariche politiche o determinati uffici amministrativi.

E forse non è inutile ribadire che tale risultato si è ottenuto con l'assoluta parificazione dei titolari di cariche amministrative a coloro che svolgono funzioni politiche, e ciò nella convinzione che rimane purtroppo attuale l'auspicio di C.A. Jemolo, quando scriveva in un libriccino del 1946, *Che cos'è la Costituzione*, che «per evitare le continue campagne di denigrazione e di calunnia, nonchè la continua atmosfera di sospetto che grava su tutta la nostra vita poli-

tica d'oggi, si potrebbe anche pensare alla creazione di organi con il particolare scopo di controllare la situazione economica dei componenti del Governo, e forse anche dei membri del Parlamento e degli alti funzionari dello Stato».

Dopo le disposizioni riassunte, il Capo si chiude con norme che riguardano i rapporti in materia tra le autorità politiche e amministrative e quella giudiziaria, l'istituzione di un'anagrafe patrimoniale dei titolari di funzioni amministrative, che sono stati sottoposti, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con le nuove, la disciplina della situazione di coloro che già ricoprono le cariche previste alla data di entrata in vigore della legge.

5. Il Capo secondo riproduce, con modifiche formali ma non prive di significato, le norme degli articoli 18 e 19 del disegno di legge n. 3015, più volte citato, concernenti l'istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale dell'amministrazione e il relativo regolamento di attuazione.

Con innovazioni sostanziali, si stabilisce però che la pubblicazione nel Bollettino è dovuta soltanto per le operazioni contrattuali che hanno un valore non inferiore a dieci miliardi di lire e per gli incarichi professionali e di consulenza che prevedano un compenso di cento milioni di lire; e ciò in quanto, se con la pubblicazione si rafforzano le forme di pubblicità già previste in materia, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'estensione degli adempimenti a tutti indistintamente i contratti e incarichi aggraverebbe, senza motivi reali, i tempi e i costi dell'attività contrattuale.

Per ragioni analoghe e anche per evitare che il mancato adempimento comporti conseguenze eccessive per i soggetti che contrattano, spesso utilmente per l'interesse della collettività, con la pubblica amministrazione, si esclude che la mancata pubblicazione nel Bollettino comporti la nullità delle aggiudicazioni e degli atti e provvedimenti e si stabilisce una sanzione penale

per chi, essendovi tenuto, ometta la pubblicazione.

6. Il Capo III contiene una riformulazione dei delitti di concussione e di corruzione, sia allo scopo di evitare che l'attuale disciplina continui a favorire equivoci e ambiguità, che spesso nuocciono alla rapida e corretta definizione dei relativi processi, tanto da provocarne non raramente la prescrizione, sia nella convinzione che una nuova strutturazione dei due reati può anche essa contribuire a contenere il fenomeno della corruzione.

Il delitto di corruzione si specifica nel nostro ordinamento in una serie di fattispecie normative, previste dagli articoli da 318 a 322 del codice penale. Tutte queste ipotesi delittuose si caratterizzano, secondo la dottrina più recente, per l'offesa ad uno specifico interesse dello Stato: quello cioè che gli atti di ufficio, conformi o contrari al dovere di chi deve compierli, non siano oggetto di una compravendita privata, e cioè in sostanza di un baratto. Attraverso la tutela di questo bene primario le incriminazioni per corruzione tutelano peraltro in via mediata i beni del corretto funzionamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e dunque presuppongono tutte che il pubblico funzionario non abbia alcuna retribuzione, che non sia dovuta, per il compimento degli atti del suo ufficio.

Per il raggiungimento di questi scopi, è presa in considerazione e penalmente punita, come già si è accennato, una molteplicità di forme e di modalità con cui si può realizzare il mercimonio del pubblico ufficio o servizio.

In primo luogo, la corruzione può riguardare un atto di ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che è tenuto a compierlo. La prima delle due ipotesi (atto conforme ai doveri di ufficio) integra la cosiddetta corruzione impropria (articoli 318 e 320); per la seconda ipotesi si parla di corruzione propria. Quest'ultima è indubbiamente la più grave ed ha ad ogget-

to sia il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio sia i casi (in sostanza equivalenti al primo) dell'omissione o del ritardo di un atto di ufficio. Il reato in entrambe le sue figure si riferisce d'altra parte sia agli atti vincolati che a quelli discrezionali e comporta la previsione di ipotesi aggravate, quando dal fatto derivino determinate conseguenze (articoli 319-bis e 319-ter).

Ciascuna delle due figure delittuose ora accennate può a sua volta concretarsi in due diverse forme; e ciò a seconda che il pubblico funzionario riceva l'offerta o la promessa della retribuzione in un momento anteriore al compimento dell'atto e al fine di compierlo, oppure la riceva in un momento successivo al compimento dell'atto e senza un'intesa o accordo precedenti. Per la prima ipotesi si parla di corruzione antecedente (articolo 318, primo comma), per la seconda di corruzione susseguente (articolo 318, secondo comma).

In tutti i casi, come risulta da quanto si è detto, i delitti di corruzione presuppongono che un privato (o comunque un estraneo alla pubblica amministrazione) dia o prometta al pubblico funzionario, ai fini prima indicati, per lui o per un terzo, denaro o altra utilità.

Una situazione analoga è quella presupposta dal delitto di concussione, perchè anche questo reato comporta che un privato dia o prometta indebitamente al pubblico ufficiale agente denaro o altra utilità (articolo 317 del codice penale). Solo che, nell'ipotesi di concussione, è necessario che il pubblico ufficiale costringa o induca il privato a dargli o a promettergli la retribuzione, per sè o per un terzo. La differenza appare dunque netta, ma specie per il caso di induzione essa si attenua o addirittura svanisce, così da dar luogo a problemi circa l'identificazione dell'una o dell'altra figura delittuosa. Per molto tempo il criterio di differenziazione è stato individuato nella provenienza dell'iniziativa, nel senso di ritenere ravvisabile la corruzione quando sia il privato a prendere l'iniziativa di dare o

promettere la retribuzione, e di considerare invece configurabile la concussione, quando l'iniziativa parta dal pubblico ufficiale, che chiede la retribuzione.

Successivamente, però, giurisprudenza e dottrina si sono orientate (ormai stabilmente) verso un altro criterio, affermando che la concussione è caratterizzata da una posizione di superiorità assunta dal pubblico ufficiale e da una correlativa situazione di timore del privato, mentre la corruzione ricorre quando esiste tra le parti una posizione paritaria e in definitiva un accordo. Più precisamente, a carico del pubblico funzionario è sempre configurabile la corruzione e non la concussione quando il privato (da chiunque provenga l'iniziativa) consegue o tende a conseguire un ingiusto vantaggio a danno della pubblica amministrazione.

In presenza di quest'ultima situazione, il nostro codice incrimina a titolo di corruzione anche il privato (o comunque l'estraneo alla pubblica amministrazione). Secondo l'articolo 321, il privato corruttore è punito con le stesse pene previste per il pubblico funzionario corrotto, sia nel caso di corruzione impropria (atto conforme ai doveri di ufficio) sia in quello di corruzione propria (atto contrario ai doveri di ufficio); rispetto a quest'ultima ipotesi, la punibilità del privato è sancita con riferimento tanto alla corruzione antecedente quanto a quella susseguente, mentre per la corruzione impropria il privato è punito solo con riguardo ai casi di corruzione antecedente (retribuzione data o promessa per un atto da compiere), ma non per quella susseguente (retribuzione per un atto già compiuto).

Separatamente, inoltre, è punita l'istigazione del privato alla corruzione, che si ha quando l'agente offra o prometta denaro o altra utilità a un pubblico funzionario, senza che l'offerta o la promessa siano accolte; così come è punito il funzionario che sollecita una promessa o dazione di denaro senza ottenerla (articolo 322).

Al di fuori di questa ipotesi, che trova giustificazione proprio nella circostanza che

l'offerta non è accettata o non è fatta, si può dunque dire conclusivamente, per quanto riguarda la posizione del privato, che costui è sempre punito come il funzionario corrotto, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui la retribuzione si riferisca a un atto conforme ai doveri di ufficio già compiuto (corruzione impropria susseguente). In relazione a questa costruzione normativa per cui pubblico funzionario e privato sono entrambi a pari titolo puniti, parte della dottrina ritiene che le singole figure di corruzione previste dal codice avrebbero il carattere di reati unitari e plurisoggettivi. Altri invece ritengono che quelli del pubblico funzionario e del privato costituiscono autonomi titoli di reato, distinguendo così tra corruzione attiva e passiva. La prima sarebbe configurata dal comportamento del privato che dà o promette la retribuzione; la seconda dal comportamento del pubblico funzionario che riceve la retribuzione.

Al di là di queste dispute teoriche, che in ogni caso non impediscono di denominare come corruzione attiva il fatto del privato e come corruzione passiva il comportamento del pubblico funzionario, ciò che preme qui rilevare è che, secondo l'elaborazione dottrinale, anche l'incriminazione del privato soddisfa lo stesso interesse, che sta alla base di tutte le figure di corruzione. Anche in questo modo, infatti, si impedirebbe che la pubblica funzione o servizio diventi oggetto di baratto e la punizione dei corruttori eviterebbe che i pubblici funzionari più disponibili siano oggetto delle lusinghe dei privati.

Il rilievo, teoricamente ineccepibile, non toglie tuttavia che, sul piano pratico, l'accertamento dei reati di corruzione (che si sono rivelati, come si è detto, molto più numerosi di quanto si pensasse) è impedito o almeno notevolmente ostacolato dalla solidarietà che il sistema vigente finisce per creare tra corruttore e corrotto; sì che si pone il problema di una revisione legislativa diretta a spezzare questa solidarietà, per indurre il corruttore a denunciare i fatti (quasi sempre conosciuti solo da lui e dal corrot-

to), liberandolo dal timore che anche nei suoi confronti venga iniziato procedimento penale.

Per una valutazione della questione in tutti i suoi aspetti, conviene a questo punto sottolineare in via generale che il corruttore è punito negli ordinamenti di tutti i paesi europei che sono stati presi in esame.

In particolare, in Belgio, Bulgaria, Francia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e nella ex Jugoslavia, il corruttore è punito sia quando tenda ad ottenere un atto contrario ai doveri del pubblico funzionario, sia quando la retribuzione sia correlativa a un atto di ufficio. In Portogallo, in Svizzera e in Turchia invece non è punita la corruzione attiva impropria e cioè il fatto del corruttore diretto ad ottenere un atto di ufficio. Una situazione analoga è quella che si ha in Inghilterra, per quanto attiene ai pubblici funzionari; ma quando si tratta di un organo del potere giudiziario, il corruttore è punito allorchè offra o dia doni o ricompense per influenzare il comportamento del magistrato o in corrispettivo di ciò che egli abbia fatto. Anche in Germania, nel caso che il corrotto sia un giudice, è sufficiente che l'attività del privato sia diretta ad ottenere un atto di ufficio del corrotto. Nell'ipotesi, invece, che il corrotto sia un pubblico funzionario, occorre che la retribuzione data o promessa dal privato riguardi un atto contrario ai doveri di ufficio o un atto discrezionale, che il funzionario si lasci influenzare a compiere, per effetto della ricompensa data o promessa.

In Portogallo, è prevista una causa di non punibilità tanto per il funzionario quanto per il privato, nel caso in cui volontariamente venga rifiutata l'offerta o la promessa o venga restituito il denaro, prima che l'atto sia compiuto ovvero omesso o ritardato.

In termini analoghi, il codice penale turco prevede che il corrotto non è punibile se informa l'autorità e restituisce ciò che ha ricevuto e che del pari non è punibile il corruttore che denuncia il fatto prima che

sia compiuto l'atto illegale richiesto. In Bulgaria e in Romania, invece, la non punibilità è prevista solo per il corruttore, qualora egli denunci il fatto prima che ne sia informato il pubblico ministero, mentre nella ex Jugoslavia il giudice poteva applicare l'«ammonizione giudiziale» e cioè una lieve sanzione al corruttore che denuncia spontaneamente il fatto. Infine, in Polonia, il giudice può applicare una pena ridotta al corrotto e al corruttore e può anche escludere l'applicazione della pena nei confronti sia del corrotto sia del corruttore, se essi informano l'autorità competente del fatto commesso e delle sue modalità, prima che l'autorità stessa ne abbia avuto notizia altrimenti.

Si deve d'altra parte tenere presente che in molti dei paesi presi in considerazione l'azione penale non è obbligatoria e che quindi il pubblico ministero può non procedere contro il corruttore. In questi casi, almeno nel diritto anglosassone, la deposizione del corruttore diviene utilizzabile contro il corrotto.

Per quanto riguarda l'Italia, il sistema vigente (che come si è visto punisce sia il corrotto che il corruttore) non è in sostanza diverso da quello del testo originario del codice, ma nemmeno da quello previsto dal codice Zanardelli e dai codici preunitari.

Negli anni più recenti, peraltro, in vista delle esigenze di cui prima si è fatto cenno, non sono mancate iniziative legislative dirette a modificare la normativa in questione, che sono poi confluite nella riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione del 1990 (legge 26 aprile 1990, n. 86). Tuttavia, tra le iniziative che non hanno trovato posto nella riforma, va in primo luogo ricordato il disegno di legge governativo, per la modifica della parte speciale del codice penale, presentato alla Camera il 6 febbraio 1968, nel quale si prevedeva la non punibilità del corruttore, che denunci il fatto prima che siano trascorsi tre mesi dal compimento di un atto di ufficio (e che cioè escludeva, alla condizione indicata, la punibilità della corruzione attiva impropria).

Nella stessa logica si iscrivono le proposte di legge Trantino e altri (atto Camera n. 1916, del 19 aprile 1980), Filetti (atto Senato n. 855, dell'8 maggio 1980), Filetti (atto Senato n. 28, del 19 luglio 1983) e Trantino e altri (atto Camera n. 410, del 17 agosto 1983). Tutte queste proposte infatti prevedevano che il corruttore non è punibile, qualora l'iniziativa di corruzione sia opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e sempre che l'atto della pubblica amministrazione sia dovuto, e il corruttore informi l'autorità giudiziaria (tempestivamente, secondo alcune proposte o nel termine di un anno dalla commissione del fatto, secondo altre).

Invece, per la proposta di legge (atto Camera n. 2124) presentata il 19 novembre 1980 da Mellini e altri, veniva considerato non punibile chi dà o promette od offre a un pubblico ufficiale per lui o per un terzo denaro o altre utilità, quale retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio quando, anche al di fuori del caso previsto dall'articolo 317, il pubblico ufficiale sia solito ottenere, richiedere, accettare o farsi promettere la retribuzione non dovuta (articolo 8, che introduceva nel codice l'articolo 322-bis).

Inoltre, la Commissione parlamentare antimafia, che chiuse i suoi lavori nel 1976, nella relazione di maggioranza, segnalò l'opportunità di prendere in esame i suggerimenti di revisione del sistema penale contenuti in un promemoria di magistrati siciliani (p. 324). In tale promemoria si proponeva, tra l'altro, di prevedere l'assoluta impunità «per il corruttore che in qualunque momento rendesse ampie confessioni, procurando le prove atte a determinare la condanna del funzionario corrotto» (Senato della Repubblica, *doc.* XXIII, n. 1, VII leg. pag. 746).

L'opportunità di escludere la punibilità del privato corruttore è stata prospettata anche in dottrina, e ciò sempre al fine di consentire una più facile repressione della cor-

ruzione, essendo improbabile, come si è detto, che il privato denunci il pubblico funzionario, una volta che egli stesso sarebbe esposto a subire un procedimento penale.

Si è peraltro osservato, sempre in dottrina, che la questione presenta aspetti diversi a seconda che si tratti di corruzione impropria (per atti di ufficio) o di corruzione propria (per atti contrari ai doveri di ufficio). Per la prima ipotesi, si è rilevato che se il privato è spinto a retribuire il pubblico funzionario per un atto conforme ai doveri di ufficio, vuol dire che v'è qualcosa che non funziona bene nella pubblica amministrazione. In vista di ciò ed anche per la difficoltà pratica di distinguere i fatti di corruzione impropria da quelli di concussione, si è ritenuto che sarebbe forse opportuno escludere la punibilità della corruzione attiva impropria. Lo stesso autore ha invece notato che, nella corruzione attiva per atto contrario ai doveri di ufficio, il privato assume un atteggiamento che è riprovevole quanto quello del pubblico ufficiale e che la sua impunità perciò contrasterebbe con il sentimento di giustizia della generalità dei cittadini. Sempre il medesimo autore ha tuttavia prospettato la possibilità di istituire una causa di risoluzione del reato, analoga alla ritrattazione prevista per la falsa testimonianza dall'articolo 376 del codice penale, per il caso che il privato denunci il pubblico ufficiale prima che l'atto contrario ai doveri di ufficio sia effettivamente compiuto.

In tempi recentissimi infine, durante l'indagine conoscitiva sulla prevenzione della corruzione, condotta dalla 1^a Commissione del Senato, molti dei magistrati ascoltati hanno sottolineato l'opportunità di sancire in tutti i casi la non punibilità del corruttore che riveli il delitto commesso o perlomeno un'attenuazione della pena che lo riguarda.

Tanto premesso, con riguardo alla corruzione attiva propria, si può pure aggiungere che, almeno di regola, il corruttore, appunto perchè persegue anche lui un vantaggio, potrebbe non aver nessun interesse a denun-

ciare il reato, per il pericolo di perdere, con l'annullamento dell'atto illegittimo compiuto dal pubblico ufficiale, il profitto ottenuto; con la conseguenza che l'esclusione della punibilità della corruzione propria potrebbe non avere i risultati che si vogliono collegare a tale previsione, e cioè quelli di incentivare le denunce.

Per raggiungere questo ultimo effetto, chi denuncia il fatto di corruzione dovrebbe essere garantito da ogni ritorsione e possibilmente essere risarcito di quanto ha versato in denaro o altre utilità per ottenere l'atto oggetto della corruzione.

Non si può negare inoltre che l'esclusione della punibilità del corruttore potrebbe funzionare come un deterrente per il pubblico funzionario, che per il timore di essere denunciato potrebbe essere indotto a non farsi corrompere. La riforma perciò finirebbe col risolversi in uno strumento (indiretto) di tutela della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il precetto dell'articolo 97 della Costituzione. La non punibilità del corruttore, d'altra parte, sarebbe anche giustificata dal duplice rilievo che egli in ogni caso non potrebbe beneficiare degli effetti dell'atto del corrotto (che sarebbe sempre annullabile) e che, denunciando il fatto, mostrerebbe di anteporre l'interesse dello Stato a quello proprio di avvantaggiarsi dell'atto ottenuto mediante la corruzione.

In conclusione, può ammettersi che ripugna al comune sentire la liberazione del corruttore dalla grave responsabilità di essere stato comunque co-protagonista del fatto criminoso; tuttavia solo attraverso questa via è possibile spezzare la solidarietà criminosa che rende accertabile con estrema difficoltà il reato di corruzione. In effetti il corrotto, commettendo il fatto, si consegna nelle mani del corruttore che, in ogni momento, potendo denunciare l'illecito senza proprio danno, può minacciare e ricattare il corrotto costringendolo alla propria mercè. Ma proprio la consapevolezza che tutto ciò

può facilmente accadere, dovrebbe dissuadere il pubblico ufficiale dal cacciarsi in una gabbia senza uscita.

L'accennata proposta tende, come si è detto, a rompere la solidarietà tra corruttore e corrotto, in modo di facilitare la scoperta e la repressione di reati che purtroppo, malgrado «Mani pulite», continuano a inquinare la vita pubblica. Essa tuttavia non sembra da sola sufficiente allo scopo e appare perciò opportuno procedere a una più ampia riforma, che non si limiti alla previsione della causa di non punibilità per il corruttore, ma che si proponga invece di razionalizzare il sistema, nella prospettiva prima indicata.

Si è già detto come, nella pratica, sia spesso difficile distinguere la corruzione dalla concussione o almeno da una delle sue ipotesi, con la conseguenza che l'inconveniente si ripercuote negativamente sul regolare svolgimento e sulla conclusione di procedimenti penali che hanno a oggetto illeciti rapporti economici tra pubblici funzionari e privati.

Sembra pertanto utile far rifluire nell'unica figura della corruzione tutti quei casi di concussione che possono dar luogo a confusione e che in sostanza si identificano in quella particolare fattispecie che è rappresentata dalla concussione per induzione, con abuso della qualità di pubblico funzionario. La concussione pertanto rimarrebbe limitata all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio costringa il privato, con atti espliciti di intimidazione o di violenza, a dargli denaro o altra utilità.

Nello stesso tempo si può prevedere, sull'esempio di quanto avviene anche in paesi stranieri e come si è proposto anche in dottrina, che il privato che dia denaro o altra utilità, per ottenere un atto dovuto, non sia mai punito, diversamente da come avviene oggi; ciò in quanto è evidente che in tal caso egli soggiace a un'imposizione implicita, e che non è dunque giustificato considerarlo colpevole per il fatto di doversi piegare al malcostume di pubblici uffi-

ciali che si fanno pagare prestazioni e comportamenti a cui sono per legge tenuti. E si può anche aggiungere che la modifica, escludendo la responsabilità del privato, sarebbe anche utile a facilitare l'accertamento di responsabilità del pubblico funzionario.

Naturalmente si dovrebbero mantenere oggettivamente distinte, relativamente all'entità della pena, data la diversa gravità che le connota, le fattispecie della corruzione propria e di quella impropria; mentre sembra ragionevole unificare le ipotesi di corruzione antecedente e susseguente, soprattutto in considerazione della facilità con cui, nella pratica, si può fare falsamente risultare che il pagamento da parte del corruttore sia avvenuto dopo e non prima del compimento dell'atto. Allo stesso modo, non sembra giustificata la differenza che opera l'attuale normativa, ai fini del trattamento sanzionatorio, tra i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (anche con riguardo alla loro qualità di pubblici impiegati), soprattutto per il grande numero di persone che, nell'attuale momento, rivestono la suddetta qualità e per la conseguente, rilevante estensione che può avere rispetto ad esse il fenomeno della corruzione. Con queste modifiche, si può altresì raggiungere il risultato formale di concentrare in una sola norma il reato di corruzione in tutte le sue forme (anche aggravate), oggi previste in sette articoli del codice penale. In particolare verrebbero tra l'altro raggruppate nella stessa norma anche le ipotesi di istigazione alla corruzione di cui all'articolo 322 dello stesso codice, mentre si eliminerebbe l'autonomia che oggi hanno i casi del pubblico ufficiale che sollecita, senza ottenerla, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità (articolo 322, terzo e quarto comma).

Dal complesso delle indicate riforme, anche di carattere formale, deriverebbe un sistema normativo, non solo semplificato ma certamente più efficace, ai fini della sua operatività, e in cui meglio potrebbero funzionare la causa di non punibilità, che, co-

me si è detto, si intende prevedere per il corruttore, allo scopo di poter favorire una più incisiva repressione e anche una più efficace prevenzione del fenomeno della corruzione.

A questo stesso fine, e più precisamente per una migliore prevenzione dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, si ritiene utile eliminare la previsione, di cui all'articolo 317-*bis*, secondo cui in certi casi la condanna per peculato e concussione comporta l'interdizione temporanea (e non perpetua) dai pubblici uffici.

In base alle esposte considerazioni, si è anzitutto prevista la modifica delle norme concernenti la concussione e la corruzione, nei sensi che sono stati precisati. In quest'ambito, e proprio in vista del diverso rapporto che si viene a creare tra corruzione e concussione, si è ritenuto necessario prevedere l'aumento delle pene detentive oggi stabilite per la corruzione.

Per quanto poi riguarda la causa di non punibilità per il corruttore, si è disposto che essa scatti qualora l'interessato denunci il fatto entro un anno dalla consumazione del reato e comunque prima che nei suoi confronti sia iniziata l'azione penale.

Infine, conseguentemente agli accennati accorpamenti, viene proposta l'abrogazione degli articoli 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321 e 322 e l'adozione di una disciplina transitoria per la causa di non punibilità.

7. Con il Capo IV, si introduce nell'ordinamento un procedimento di prevenzione, che può portare all'applicazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca di denaro, beni o altre utilità che siano nella disponibilità, direttamente o per interposta persona, di imputati di taluno dei delitti di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e frode nelle pubbliche forniture, e cioè delle persone nei confronti delle quali risulti promossa l'azione penale per uno o più dei delitti elencati.

Come, per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, è opinione

comune e confermata dai fatti che le misure di prevenzione patrimoniale hanno per gli interessati effetti ben più pesanti e più gravi di quelli conseguenti alle misure personali, così dovrebbe essere anche per gli imputati di alcuni tra i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Proprio su questo presupposto, il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, con l'articolo 2, stabiliva che gli imputati per gravi delitti contro la pubblica amministrazione, che disponessero, anche per interposta persona, di valori sproporzionati al reddito dichiarato o alla propria attività economica, dovevano rispondere di un reato punito con la reclusione da due a cinque anni; ma il Parlamento sopresse la norma, in sede di conversione del decreto-legge (legge 15 novembre 1993, n. 461). A sua volta, con sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal citato decreto-legge n. 369 del 1993, che puniva con la reclusione da due a quattro anni l'indagato per reati di criminalità organizzata o per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, che avesse la disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto alle attività economiche svolte e al reddito dichiarato.

In quella stessa sentenza però, la Corte non mancò di rilevare che la sproporzione non giustificata tra beni posseduti e reddito dichiarato, se non può dar luogo a un'ipotesi di reato, si presta tuttavia al fine di attivare misure di tipo preventivo.

Tale affermazione, certamente incontestabile e che fu seguita da proposte di legge dirette a prevedere il sequestro e la confisca dei beni dei condannati per delitti di corruzione, tra cui si ricorda la proposta di legge (atto Camera n. 277) presentata il 19 aprile 1994 dai deputati Violante e altri, è sufficiente a giustificare un vero e proprio procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale contro chi sia im-

putato dei delitti elencati all'inizio. Nel merito, d'altra parte, il procedimento si spiega col fatto che, indipendentemente dall'entità della somma o del bene che ha costituito, secondo gli accertamenti, l'oggetto materiale del delitto contestato, diviene possibile il sequestro e, se interviene la condanna, la confisca di tutto il denaro, dei beni e delle altre utilità di cui l'interessato abbia comunque la disponibilità, che risultano di valore sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività economica svolta e di cui non possa giustificare la legittima provenienza.

Come si vede, proprio perchè il sequestro e la confisca possono riguardare valori ben superiori a quelli di cui l'imputato si sia impossessato col delitto, i provvedimenti suddetti hanno il carattere non già di sanzioni, che si aggiungono a quella penale prevista per il reato, bensì di vere e proprie misure di prevenzione; e, in questo senso, appunto perchè colpiscono la ricchezza di chi se l'è procurata con mezzi presumibilmente illeciti (anche se manchi la prova che provenga da specifici delitti), dovrebbero contribuire a dissuadere l'interessato da ricorrere a sistemi di tipo corruttivo.

Il procedimento si svolge nell'ambito del processo penale ed è costruito, con gli opportuni aggiustamenti, in conformità delle regole dettate per l'applicazione delle misure patrimoniali dalle leggi antimafia.

Come in quel caso, il sequestro, disposto all'inizio dell'azione penale, può riguardare anche i beni apparentemente di proprietà del coniuge, dei figli dell'imputato e di altre persone che abbiano con lui particolari rapporti, può essere autonomamente revocato, per motivi di legittimità o di opportunità, e si trasforma necessariamente nella confisca, quando il processo penale si concluda con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In definitiva si deve aggiungere che con l'articolo 28, comma 2, del disegno di legge si dispone che le somme ricavate con la confisca sono destinate a integrare i fondi per il finanziamento della legge 19 dicem-

bre 1992, n. 488, per l'intervento nel Mezzogiorno e l'agevolazione delle attività produttive.

8. Il Capo V contiene una nuova disciplina dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e di quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Non si tratta ovviamente di una revisione globale della legislazione vigente in materia, peraltro molto complessa e spesso confusa. Nella logica e per la finalità del presente disegno di legge, si tratta invece soltanto di creare, con poche norme, gli strumenti necessari per ottenere che i pubblici dipendenti condannati per gravi reati siano destituiti e che vengano sospesi dal servizio coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o imputati degli stessi reati che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il testo normativo sottintende il rilievo che la Corte costituzionale, con sentenza del 13 ottobre 1970, ha espunto dall'ordinamento la previsione della destituzione di diritto conseguente alla condanna definitiva per determinati reati e ha dichiarato illegittime le norme che la sancivano, nella parte in cui non prevedevano invece, in suo luogo, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare; ciò sul presupposto che solo in questa sede possono essere compiute le valutazioni relative all'indispensabile gradualità sanzionatoria connessa ai comportamenti di chi ha violato norme deontologiche. Successivamente, la Corte ha ribadito questo suo orientamento con la sentenza n. 197 del 27 aprile 1993, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, modificando la legge 19 marzo 1990 n. 55, contenente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, prevedeva la destituzione di diritto per i condannati anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Le sentenze citate e molti altri fattori hanno provocato gravi conseguenze nella gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle amministrazioni centrali e di quelle regionali e locali.

La Corte dei conti, nelle deliberazioni n. 4 del 1996 e n. 70 del 1997, ha messo in chiara evidenza come gli obiettivi stabiliti dalla legislazione in materia, compresa quella più recente che ha privatizzato il rapporto di impiego di una parte del personale, siano tutti sostanzialmente falliti; e ha in particolare chiarito come non trovino attuazione i principi connessi all'esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, mediante la sospensione o l'espulsione del funzionario, nonché quelli relativi alla garanzia per l'incolpato di essere espulso solo dopo un previo giudizio amministrativo, alla speditezza dell'azione disciplinare, e infine all'imparzialità e razionalità nell'applicazione delle sanzioni.

Ma quello che qui conta è il fatto che, come risulta dalle citate delibere della Sezione di controllo della Corte dei conti, nel breve arco di un quinquennio, quasi un quarto dei dipendenti con sentenze definitive per reati di particolare gravità è sfuggito a qualsiasi sindacato da parte dell'amministrazione di appartenenza, che molti dipendenti imputati di gravi delitti non risultano sospesi dal servizio e che a molti è stata garantita la mobilità verso enti pubblici diversi da quelli di provenienza.

Fatti come questi pregiudicano seriamente lo scopo di prevenire o contenere il fenomeno della corruzione, inteso in senso ampio, perchè è evidente che chi ha commesso gravi reati e tuttavia resta in servizio, anche se presso altre amministrazioni, è messo in grado di reiterare le condotte delittuose e di rimanere attivo nell'ambito del sistema corrotto, che, come si è detto, continua a inquinare la vita pubblica.

Con le norme di questo Capo perciò si intende porre rimedio a un così rilevante inconveniente, per contribuire, anche con questo intervento settoriale, a realizzare quanto più compiutamente è possibile

l'obiettivo del disegno di legge nel suo complesso di prevenire il fenomeno della corruzione.

A questo fine, si prevedono anzitutto, nell'articolo 29, per tutti i dipendenti pubblici centrali e periferici nonché per quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica (e dunque anche di enti regionali o locali), una serie di provvedimenti che comportano obbligatoriamente la risoluzione del rapporto di lavoro. Si tratta anzitutto delle condanne definitive alla pena della reclusione non inferiore a un anno (a cui sono significativamente equiparate le sentenze di applicazione della stessa pena a richiesta di parte), per una serie di delitti di particolare gravità e non limitati a quelli contro la pubblica amministrazione; e si tratta poi delle sentenze definitive di condanna, con le quali, indipendentemente dalla misura della pena, sia stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata; nonché, infine, dei provvedimenti irrevocabili di applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

La risoluzione del rapporto di lavoro è invece facoltativa, quando la pena inflitta sia stata inferiore a un anno. Ma per rendere in tutti i casi effettiva l'applicazione della sanzione, data la frequente inerzia dell'amministrazione in proposito segnalata dalla Corte dei conti, si è stabilito che quando il titolare dell'azione disciplinare non la inizia nel termine prescritto, vi provvede in sostituzione il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; così come, sempre allo stesso scopo, si è previsto che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è provvisoriamente esecutivo e che l'esecuzione può essere sospesa nel procedimento di impugnazione, soltanto per gravi motivi.

Correlativamente, i dipendenti pubblici debbono essere sospesi dal servizio obbligatoriamente, quando sono sottoposti a un procedimento di prevenzione o imputati in un procedimento penale, per taluno dei de-

litti che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando sono raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare; mentre negli altri casi la sospensione è facoltativa.

La sospensione implica ovviamente l'inizio del procedimento disciplinare e conserva efficacia, quando è obbligatoria, per tutta la durata del processo, ma comunque per un periodo non superiore a cinque anni, quando il processo penale o di prevenzione abbia una durata più lunga; con la specificazione però che in questo caso può essere sostituita dalla sospensione facoltativa.

Inoltre, con una disposizione che dovrebbe avviare a un altro inconveniente segnalato dalla Corte dei conti, i dipendenti destituiti o sospesi dal servizio non possono essere trasferiti ad altre amministrazioni; e il trasferimento è ammesso soltanto quando l'esecuzione della risoluzione del rapporto di lavoro è stata sospesa nel procedimento di impugnazione.

Si può aggiungere che per permettere all'amministrazione di prendere nella materia i provvedimenti di sua competenza, l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale contro un dipendente pubblico, deve informarne l'amministrazione; allo stesso fine, e più specificamente per consentire l'immediata applicazione della sanzione del licenziamento, si è aggiunta alle disposizioni di attuazione del codice una norma, che obbliga il pubblico ministero competente per l'esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive a darne notizia all'amministrazione (articolo 33, comma 3); ed è evidente che, nell'uno e nell'altro caso, si tratta di obblighi sanzionati penalmente a titolo di omissione di atti di ufficio. Infine, le altre norme che chiudono il Capo riguardano la sospensione dei termini previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento disciplinare, per tutto il periodo in cui dura l'eventuale sospensione del processo penale o di prevenzione; l'obbligo di trasmissione della sentenza di con-

danna per delitti contro la pubblica amministrazione all'ufficio della Corte dei conti territorialmente competente, per l'azione di danno erariale; e infine la previsione che le nuove disposizioni sono di immediata applicazione nei procedimenti disciplinari in corso, nonchè l'abrogazione delle norme contrarie alla nuova disciplina.

9. Con l'ultimo Capo, si provvede a una radicale, anche se semplice, revisione del codice di procedura penale, che dovrebbe anche essa inserirsi tra le misure idonee a contenere il fenomeno della corruzione, se è vero, secondo la comune opinione e i dati dell'esperienza, che le pene inflitte con celerità, e che possono essere subito eseguite, rafforzano in modo sensibile la funzione di prevenzione speciale e generale della pena.

La modifica si riduce in pratica alla previsione che il giudizio abbreviato diventa (o dovrebbe diventare) il rito ordinario, a cui cioè si deve normalmente ricorrere, e che il giudizio invece dovrebbe assolvere una funzione residuale e svolgersi quindi - come in effetti era nelle intenzioni del legislatore del 1988 - soltanto in un numero non rilevante di casi.

A questo fine, si stabilisce, nel nuovo testo dell'articolo 438 del codice di procedura penale, che dopo che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, il giudice, indipendentemente dal consenso delle parti, dispone il giudizio abbreviato per definire il processo allo stato degli atti nell'udienza preliminare. In altri termini, non solo non è richiesto per lo svolgimento del giudizio abbreviato il consenso delle parti, ma il giudice è senz'altro tenuto a definire il processo nell'udienza preliminare, senza dunque la possibilità - come avviene oggi - di dover valutare se è possibile definirlo allo stato degli atti.

Naturalmente, terminata la discussione, l'imputato ha facoltà di chiedere il rinvio a giudizio. In questo caso il giudice provvede all'attività suppletiva di cui agli articoli 422 e 423, comma 1, del codice di procedura penale; dopo di che, l'imputato può insiste-

re nella richiesta di essere giudicato in dibattimento o può revocarla. Nella prima ipotesi, il giudice rinvia senz'altro a giudizio l'imputato, senza neppure valutare se esistano cause che giustificerebbero il suo proscioglimento; mentre nella seconda emette la sentenza. In caso di condanna, la pena inflitta è ridotta della metà (e non di un terzo, come oggi) e alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di ventiquattro anni di reclusione. Contro tutte le sentenze l'imputato può proporre appello, mentre l'appello del pubblico ministero trova gli stessi limiti previsti oggi dall'articolo 443.

D'altra parte, con la modifica dell'articolo 593, si stabilisce che l'imputato, quando si è opposto al giudizio abbreviato e ha scelto il dibattimento, non può appellarsi contro le sentenze che lo concludono, ma può soltanto ricorrere in cassazione.

Come risulta da quanto si è detto, dalle accennate modifiche risulta che il giudizio abbreviato diviene obbligatorio, salvo che l'imputato, al termine di tutti gli accertamenti, non chieda il giudizio. Con l'accettazione del rito abbreviato, peraltro, l'imputato consegue una riduzione molto accentuata della pena e può appellare contro le sentenze che chiudono il giudizio; mentre quando

sceglie il dibattimento, può soltanto ricorrere in cassazione contro le sentenze che lo concludono. In questo modo, i vantaggi che l'imputato può ricevere dal giudizio abbreviato sono così marcati rispetto allo svantaggio, che può derivargli dalla perdita del diritto di appello quando chiede il rinvio a giudizio, che non sembra azzardato pensare che il ricorso al rito abbreviato dovrebbe registrare un'impennata considerevole, tale da consentire che la maggior parte dei processi si possa definire all'udienza preliminare, senza arenarsi nelle secche di un dibattimento che, per come oggi è costruito, non si sa, non solo quando finisce, ma neppure quando comincia.

Se così avverrà, la revisione proposta non solo rappresenterà di per sè un utile e indispensabile strumento per accelerare i processi, ma contribuirà anche, per quanto si è detto, a prevenire i fenomeni corruttivi.

Tutte le altre norme del Capo, oltre a quelle citate, sono intese ad adeguare ai principi accennati il giudizio abbreviato anche davanti al pretore e la trasformazione in questo rito del giudizio direttissimo, di quello immediato e dell'opposizione al decreto penale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI TITOLARI DI FUNZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:

a) ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato;

c) ai presidenti e ai membri delle giunte regionali e provinciali;

d) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali;

e) ai consiglieri regionali e provinciali nonchè a quelli dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti;

f) ai dirigenti, dirigenti generali ed equiparati e ai titolari di qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica, prefettizia, delle Forze di polizia e delle Forze armate; ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidati compiti di gestione o di emanazione di rilevanti atti discrezionali; agli economi, ai consegnatari e agli altri dipendenti delle predette amministrazioni pubbliche incaricati di provvedere ad acquisti di beni o servizi;

g) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di isti-

tuti ed enti pubblici, anche economici, per i quali la nomina, la proposta o designazione o l'approvazione della nomina compete al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati, direttori generali delle società con capitali a cui concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati degli enti o istituti privati, finanziati col concorso dello Stato o di enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'entità complessiva delle spese di gestione esposte in bilancio, quando esse superano la somma annua di un miliardo di lire; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

h) ai magistrati di ogni ordine e grado;

i) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

l) ai docenti universitari di ruolo.

Art. 2.

1. I membri del Parlamento, i senatori di diritto e quelli a vita, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente: i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; l'acquisto o il possesso di altri beni mobili, diversi da quelli di uso domestico; il possesso di denaro non destinato a soddisfare le comuni esigenze di vita; i rapporti derivanti da contratti di locazione, di affitto, di mutuo, di comodato e di erogazione continuativa di

prestazioni di qualsiasi genere; i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie e con intermediari finanziari; la partecipazione come socio a società italiane o estere e l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco delle società stesse; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società;

c) limitatamente ai membri elettivi del Parlamento, una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali o di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative ai finanziamenti e contributi ricevuti, secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, e successive modificazioni; nonchè il rendiconto analitico riguardante i contributi e servizi ricevuti e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate: dai membri elettivi del Parlamento all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione; dai senatori di diritto e da quelli a vita, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari all'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

3. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a rinnovare annualmente le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del medesi-

mo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, limitando la dichiarazione di cui alla predetta lettera *b*) all'attestazione delle variazioni intervenute nell'anno precedente. Sono altresì tenuti, nelle stesse forme e termini, a rinnovare le dichiarazioni nell'anno successivo alla cessazione della carica.

4. Le dichiarazioni prescritte sono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di presidenza della Camera competente e che può essere consultato da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti dall'articolo 2, il Presidente della Camera di appartenenza o il Presidente del Senato della Repubblica, quando si tratta di soggetti non parlamentari, invita l'interessato a indicare i motivi dell'omissione e fissa un termine perentorio di trenta giorni, non prorogabile, per la presentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1, l'Ufficio di presidenza della Camera competente dà notizia all'Assemblea dei nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti, che hanno violato le norme che disciplinano la campagna elettorale o che hanno superato i limiti massimi delle spese elettorali per un ammontare pari o superiore al doppio di quello consentito ai candidati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Trasmette quindi gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

3. La Giunta concede all'interessato un termine di ulteriori quindici giorni per la presentazione o il completamento delle di-

chiarazioni prescritte o per la dimostrazione dell'avvenuta osservanza delle norme che disciplinano la campagna elettorale, anche per quanto riguarda i limiti massimi di spesa consentiti. Procede quindi alle necessarie verifiche, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regolamento per la verifica dei poteri dei parlamentari.

4. All'esito degli accertamenti compiuti, qualora resti inadempito, anche parzialmente, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni prescritte o risulti confermata la violazione delle norme sulla campagna elettorale, comprese quelle concernenti i limiti massimi di spesa, la Giunta propone all'Assemblea la decadenza dalla carica.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

Art. 4.

1. Ogni anno si procede separatamente al sorteggio del 10 per cento di coloro che sono compresi in ciascuno dei gruppi di soggetti elencati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1. Per i soggetti di cui alle lettere *h*) e *i*) del predetto comma, si procede a un unico sorteggio.

2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione istituiti nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, richiedono ai soggetti sorteggiati di presentare entro trenta giorni le dichiarazioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 2. I predetti soggetti sono tenuti a rinnovare tali dichiarazioni, nei due anni successivi ed entro la medesima data, limitando la dichiarazione di cui alla citata lettera *b*) all'attestazione delle eventuali variazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Il coniuge e i familiari conviventi con i soggetti indicati nell'articolo 1, limitatamente a quelli estratti a sorte, per le categorie per le quali è previsto il sorteggio, sono tenuti, alle medesime scadenza e condizioni per essi stabiliti, a presentare copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una dichiarazione concernente la loro situazione patrimoniale, con le notizie indicate nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'inosservanza di taluno degli obblighi previsti dal comma 1 è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'attuazione dell'articolo 4, nonché all'integrazione della disciplina in esso contenuta, mediante la previsione, per le amministrazioni che esercitano determinate, speciali competenze, dell'intervento di autorità politiche di vertice, per lo svolgimento delle operazioni affidate ai servizi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, nonché mediante la specificazione dei termini e modalità dei sorteggi previsti e di tutte le attività conseguenti.

Art. 7.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti ai soggetti di cui alle lettere da *f)* a *l)* del comma 1 dell'articolo 1, le autorità preposte alle operazioni, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, invitano gli interessati a indicare le ragioni dell'omissione e fissano un termine di trenta giorni, non prorogabile, per la pre-

sentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Sono resi pubblici i nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dopo la scadenza del termine prorogato.

3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni entro il termine prorogato, gli atti sono trasmessi:

a) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *f)*, *h)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 1;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri per i soggetti di cui alla lettera *g)* dello stesso comma;

c) al presidente degli organi di autogoverno delle magistrature per i soggetti di cui alla lettera *i)* dello stesso comma.

4. Quando l'infrazione è definitivamente accertata, per i soggetti richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 è pronunciata la decadenza dalla carica e, per quelli richiamati alla lettera *a)*, la risoluzione del rapporto di impiego, all'esito del procedimento disciplinare.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle dichiarazioni che debbono essere presentate nei due anni successivi a quello in cui i soggetti sono stati sorteggiati.

Art. 8.

1. Quando l'Ufficio di presidenza della Camera competente accerta elementi da cui possa desumersi l'infedeltà delle dichiarazioni degli interessati rispetto all'effettiva consistenza dei loro redditi e patrimoni, trasmette gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

2. La Giunta competente procede alle indagini necessarie, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regolamento per la verifica dei poteri dei parlamentari. All'esito, riferisce all'Assemblea,

proponendo la decadenza dalla carica dei soggetti per i quali ritenga accertato che il tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

Art. 9.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione provvedono in ogni caso, anche quando non sia stato adempiuto in tutto o in parte l'obbligo di presentare le prescritte dichiarazioni, ad eseguire accertamenti sulla complessiva consistenza patrimoniale degli interessati e sulle sue eventuali variazioni, sul loro tenore di vita, nonchè sulla loro correttezza e imparzialità di comportamento. Verificano quindi se il loro tenore di vita risulti proporzionato ai redditi, ai beni e diritti dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

2. Al fine di cui al comma 1 i servizi e i nuclei hanno accesso a tutti i documenti amministrativi, possono richiedere informazioni agli uffici pubblici, tenere conto dei dati e delle notizie di qualsiasi provenienza, purchè forniti in forma non anonima, nè apocrifia, e hanno altresì facoltà di avvalersi, per le indagini, dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, secondo tempi e modi concordati.

3. I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione procedono agli accertamenti e alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nei modi e nei tempi previsti, anche nei confronti del coniuge e dei familiari conviventi con i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 10.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, per i quali si accerti che le dichiarazioni presentate sono infedeli o che il loro tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi che essi e i familiari conviventi hanno dichiarato, viene pronunciata la decadenza dalla carica o la risoluzione dal rapporto di impiego dalle stesse autorità e con le medesime procedure previste dall'articolo 7.

Art. 11.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano agli organi e ai dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli, in conformità delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi suddetti i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

2. Le regioni, le province e i comuni provvedono ad emanare gli atti normativi per le finalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

1. Le autorità che procedono agli accertamenti e verifiche e adottano i provvedimenti, di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 10, se emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio:

a) redigono e trasmettono senza ritardo la denuncia al pubblico ministero;

b) informano altresì le autorità competenti, quando sia ravvisabile un'ipotesi di danno erariale.

2. I soggetti indicati nell'alinea del comma 1 devono consegnare immediatamente

all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragioni del loro ufficio, senza potere opporre un segreto, che non sia quello di Stato.

Art. 13.

1. L'Autorità per l'informatica presso la pubblica amministrazione (AIPA) istituisce l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1 e che sono stati sorteggiati.

2. Con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'AIPA, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati, di interconnessione con altre banche dati, nonchè di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge da esso espressamente indicate, che prevedono anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.

Art. 14.

1. Sono abrogate, per la parte in cui risultano incompatibili con le disposizioni del presente Capo, le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, nonchè quelle dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

2. È abrogato l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'atti-

vità amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art. 15.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, per i quali non è previsto il sorteggio, devono presentare le dichiarazioni prescritte in ragione della carica o dell'ufficio che già ricoprono alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al primo sorteggio dei soggetti di cui all'articolo 1 per i quali il sorteggio è previsto.

CAPO II

PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che è prodotto e diffuso con mezzi informatici.

2. Il Bollettino contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi della domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici, agli appalti pubblici per servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni e agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche statali, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «legge quadro in materia di lavori pubblici», e successive modificazioni, nonché dalle regioni,

anche a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti infraregionali da esse finanziati, dalle province, dai comuni e dagli altri entri locali.

3. Le operazioni contrattuali indicate nel comma 2 sono registrate nel Bollettino, quando hanno un valore non inferiore a dieci miliardi di lire.

4. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con cui le amministrazioni, gli enti, le società e i soggetti di cui al comma 2 deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza, che comportino un compenso superiore a cento milioni di lire.

5. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino.

6. Per gli atti di cui al comma 2, le forme di pubblicità, già previste con riferimento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno luogo sul Bollettino. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista della legislazione vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

7. L'iscrizione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 2 è gratuita.

8. Chiunque, essendovi tenuto, omette di pubblicare nel Bollettino gli avvisi e i bandi di cui al comma 2, ovvero li pubblica in modo incompleto o infedele, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

9. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'archivio elettronico dei contratti della pubblica amministrazione istituito a cura dell'AIPA.

Art. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

il regolamento per la definizione delle modalità di produzione e diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 16 e per la definizione della disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli per la redazione degli avvisi e bandi di gara e prevedendo che gli annunci devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e la conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. In via transitoria e sino alla pubblicazione del regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*, tre volte la settimana.

4. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

CAPO III

NUOVA DISCIPLINA DEI DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Art. 18.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*ConcuSSIONE*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servi-

zio che, abusando dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

Art. 19.

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 20.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o servizio o per averlo omesso o ritardato, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri, chiede, si fa dare o riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne sollecita o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) per il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene;

2) per favorire o danneggiare ingiustamente una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo,

la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Le stesse pene stabilite dalle disposizioni precedenti si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, ma sono ridotte di un terzo, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio o servizio chiede, si fa dare o riceve, per sè o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, ovvero ne accetta la promessa. In questo caso, chi offre o promette il denaro o altra utilità soggiace alla stessa pena, soltanto qualora l'offerta o la promessa non sia accettata».

Art. 21.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Caso di non punibilità del corruttore*). - Non è punibile il corruttore che, anche quando l'offerta o la promessa non sia accettata, denuncia spontaneamente il fatto, così da consentirne la completa ricostruzione, prima che sia decorso un anno dalla consumazione del reato, e comunque prima che venga iniziata l'azione penale nei confronti suoi o del corrotto.

Nel caso suddetto, il corruttore ha diritto di ripetere quanto da lui versato».

Art. 22.

1. Gli articoli 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321 e 322 del codice penale sono abrogati.

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 21 della presente legge si applicano al delitto di

concussione per induzione, nonchè a quelli previsti dagli articoli 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321 e 322 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, commessi anteriormente alla predetta data e che siano denunciati, nelle forme stabilite, entro il termine di sei mesi dalla stessa data.

CAPO IV

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

1. Nei confronti di coloro che sono imputati di taluno dei delitti di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e frode nelle pubbliche forniture, il procuratore della Repubblica territorialmente competente procede, anche a mezzo della polizia giudiziaria, a indagini sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sull'attività economica dei soggetti suddetti, anche allo scopo di individuarne le fonti di reddito.

2. Le stesse indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno vissuto con i soggetti indicati nel comma 1, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni con un patrimonio immobiliare o mobiliare di cui gli stessi soggetti risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, può richiedere a ogni ufficio della pubblica amministrazione, a ogni ente creditizio, nonchè a imprese, società ed enti, qualsiasi tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile e può inoltre procede-

re, quando occorra, al sequestro della documentazione.

Art. 25.

1. Il tribunale competente per il processo penale, su richiesta del pubblico ministero, qualora lo ritenga necessario, può procedere a ulteriori indagini oltre a quelle già compiute.

2. All'esito delle indagini, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ordina con decreto motivato il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità, che gli imputati di cui all'articolo 24 hanno nella propria disponibilità, direttamente o per interposta persona, fisica o giuridica, e che, sulla base di sufficienti indizi, desumibili anche dalla sperequazione tra l'entità dei redditi e il tenore di vita, risultano di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli imputati.

3. Il tribunale provvede sulla richiesta di sequestro in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato ed eventualmente dei terzi a cui appartengono il denaro, i beni e le altre utilità. Gli interessati possono farsi assistere da un difensore e, in mancanza, sono assistiti da un difensore di ufficio.

4. Il sequestro è eseguito secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

5. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

6. Per la disciplina concernente la nomina, i poteri e l'attività del giudice delegato e dell'amministratore si applicano le disposizioni degli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante disposizioni contro la mafia.

Art. 26.

1. Il sequestro mantiene la sua efficacia per tutta la durata del procedimento penale

e non è ammessa la restituzione del denaro, dei beni e delle altre utilità, salvo comprovate e gravi necessità personali o familiari.

2. Il sequestro è tuttavia revocato dal tribunale, quando risulta che ha per oggetto denaro, beni o altre utilità di legittima provenienza o dei quali l'imputato non poteva disporre in nessun modo, ovvero quando sia intervenuta sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

3. I provvedimenti che dispongono il sequestro o la sua revoca sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte di appello, anche per il merito, entro dieci giorni dalla comunicazione.

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la revoca del sequestro diviene esecutiva dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, non ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte non provvede sulla richiesta, entro dieci giorni dalla sua presentazione, la revoca diventa esecutiva.

5. Sul ricorso contro i provvedimenti del tribunale, la corte di appello decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Contro il decreto della corte di appello, entro dieci giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell'interessato. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio.

6. Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti l'impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.

Art. 27.

1. Con la sentenza di condanna e con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca

del denaro, dei beni e delle altre utilità, per le quali è stato disposto il sequestro e di cui l'imputato non ha giustificato la legittima provenienza.

2. Se il denaro, i beni o le altre utilità, per cui è stato ordinato il sequestro o la confisca, si trovano all'estero, si procede a rogatoria internazionale ai sensi dell'articolo 727 del codice di procedura penale.

Art. 28.

1. Per l'amministrazione e le modalità di destinazione dei beni confiscati si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, nonché quelle del decreto del Ministro del tesoro del 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990, recante disposizioni per la gestione dei beni confiscati.

2. In ogni caso, le somme acquisite con la confisca e quelle ricavate dalla vendita dei beni e delle altre utilità confiscate sono destinate a integrare, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, i fondi previsti per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e per l'agevolazione delle attività produttive.

CAPO V

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 29.

1. A seguito di procedimento disciplinare, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali

e locali e di quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica è obbligatoriamente disposta la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, con la quale sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, per taluno dei delitti concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive; nonchè per i delitti di furto di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale, di rapina, estorsione, altre attività estorsive, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di prevenzione illecita;

b) nel caso di condanna, divenuta irrevocabile, indipendentemente dal delitto e dall'entità della pena, quando sia stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata;

c) nel caso di provvedimento, divenuto irrevocabile, con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

2. I provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 comportano risoluzione del rapporto di lavoro, anche quando sono state

concesse circostanze attenuanti comuni o speciali, nonchè quando la pena principale o accessoria è stata condizionalmente sospesa.

3. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, quando sia stata inflitta una pena inferiore a un anno di reclusione o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la risoluzione del rapporto di lavoro è facoltativa.

4. Il procedimento disciplinare, che non sia già iniziato, deve essere promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione o l'ente ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, e concluso, con la pronuncia della deliberazione, entro due anni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Se il procedimento disciplinare non è promosso nel termine prescritto dal titolare dell'azione, lo promuove, in sostituzione, nello stesso termine di centottanta giorni, che decorre dalla scadenza del primo, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

6. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è provvisoriamente esecutivo. Su istanza di parte, l'esecuzione può essere sospesa, per gravi motivi, in sede di impugnazione.

Art. 30.

1. I dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica, sottoposti a procedimenti di prevenzione o imputati in un procedimento penale, per taluno dei delitti di cui all'articolo 29, sono immediatamente sospesi dal servizio.

2. Quando il procedimento penale riguarda delitti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 29 la sospensione cautelare è facoltativa.

3. La sospensione cautelare è comunque obbligatoria quando sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.

4. La sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa può essere ordinata anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare, ma è revocata di diritto se il procedimento disciplinare non è promosso nei sessanta giorni successivi. Si applica il comma 5 dell'articolo 29.

5. La sospensione obbligatoria o facoltativa conserva efficacia, se non revocata, per tutta la durata del procedimento penale o di prevenzione. La sospensione cautelare obbligatoria non può comunque conservare efficacia per un periodo superiore a cinque anni, quando il procedimento penale o di prevenzione non si sia concluso prima, con una decisione irrevocabile, salvo che la misura di custodia cautelare non sia ancora estinta; ma in ogni caso, anche quando sia superato il periodo suddetto, può essere sostituita con la sospensione cautelare facoltativa.

6. I dipendenti per cui sia stato risolto il rapporto di lavoro o che siano stati sospesi dal servizio in attesa della definizione di un procedimento penale o di prevenzione non possono essere ammessi alla mobilità verso amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. Sono tuttavia trasferiti a un ufficio diverso da quello di provenienza, quando l'esecuzione della sanzione disciplinare sia stata sospesa nel procedimento di impugnazione.

Art. 31.

1. Il corso dei termini previsti dagli articoli 29 e 30 è sospeso per tutto il periodo in cui il procedimento penale o di prevenzione è sospeso per la risoluzione di una questione pregiudiziale o di legittimità costituzionale o è rinviato a richiesta dell'incolpato, nonchè durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici.

2. Quando i termini originari o prolungati non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, se l'incolpato vi consente.

Art. 32.

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è comunicata alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai fini dell'attivazione, nei trenta giorni successivi, nei confronti del dipendente condannato, del procedimento di responsabilità per danno erariale, comprensivo del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese. Il procedimento è esteso nei confronti di coloro che hanno comunque usufruito dei proventi del reato, nei limiti in cui ne hanno beneficiato.

Art. 33.

1. Nei procedimenti disciplinari in corso, le disposizioni precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono abrogate la disposizione dell'articolo 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ogni altra disposizione incompatibili con quelle di cui al presente Capo.

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, quando è stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena a richiesta di parte ovvero un provvedimento irrevocabile con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti privati a prevalente partecipazione pubblica, ne informa l'autorità da cui l'interessato dipende, trasmettendole copia per estratto della sentenza o del provvedimento».

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 34.

1. Il comma 4 dell'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dichiara chiusa la discussione».

Art. 35.

1. Nell'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 4,» sono soppresse.

Art. 36.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - (*Presupposti del giudizio abbreviato*). - 1. Dopo che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, prima di provvedere, dispone con ordinanza il giudizio abbreviato per definire il processo allo stato degli atti nell'udienza preliminare.

2. L'ordinanza è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza, ma può essere anche emessa direttamente in udienza».

Art. 37.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Costituzione di parte civile*). - 1. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito speciale.

2. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 38.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle degli articoli 422 e 423».

Art. 39.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - (*Facoltà dell'imputato*). - 1. Terminata la discussione, l'imputato personalmente o a mezzo del difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, ha facoltà di chiedere di essere rinviato a giudizio.

2. Nel caso suddetto, il giudice raccoglie le informazioni previste dall'articolo 422 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 423, comma 1.

3. All'esito dell'indicata attività suppletiva, l'imputato può insistere nella richiesta o revocarla».

Art. 40.

1. L'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 442. - (*Decisione*). - 1. Se l'imputato ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice provvede in conformità.

2. Altrimenti, sentito il pubblico ministero, provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

3. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è ridotta della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni ventiquattro.

4. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2».

Art. 41.

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 443. - (*Limiti dell'appello*). - 1. L'imputato può proporre appello contro tutte le sentenze.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula, nè contro quelle di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

Art. 42.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Se l'imputato al termine della discussione e dell'eventuale attività suppletiva ribadisce la richiesta di giudizio abbreviato, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 442 e 443».

Art. 43.

1. Nel comma 1 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

2. Nel primo periodo del comma 2 del citato articolo 458, sono soppresse le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso».

Art. 44.

1. Nel comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale le parole: «ha chiesto il giudizio abbreviato o» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato e al termine della discussione non revoca la richiesta, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 442 e 443».

Art. 45.

1. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 556 del codice di procedura penale, le parole «al giudizio abbreviato ovvero» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 557 del codice di procedura penale le parole «di giudizio abbreviato o» sono soppresse.

Art. 46.

1. L'articolo 560 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 560. - (*Giudizio abbreviato*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, il giudice, prima di procedere al dibattimento, dispone con ordinanza il giudizio abbreviato per definire il processo allo stato degli atti.

2. L'ordinanza contiene le indicazioni previste dall'articolo 555, comma 1, lettere a), b), c) ed f), la data, la sottoscrizione del

giudice e dell'ausiliario che l'assiste, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione.

3. L'ordinanza è notificata all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza».

Art. 47.

1. L'articolo 561 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 561. - (*Udienza per il giudizio abbreviato*). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420 e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle degli articoli 422 e 423.

2. Terminata la discussione, si applicano le disposizioni degli articoli 441 e 442.

3. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443».

Art. 48.

1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale, le parole: «Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti», sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso dell'udienza, se l'imputato dichiara e ribadisce al termine dell'eventuale attività suppletiva di opporsi alla definizione del processo allo stato degli atti, il giudice».

Art. 49.

1. Il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato, che si è opposto alla definizione del processo allo stato degli atti,

non può appellare contro le sentenze emesse nel dibattimento».

2. Nel comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale dopo la parola: «inappellabili», sono inserite le seguenti: «anche dal pubblico ministero».